ISTITUTO COMPRENSIVO "PIERO FORNARA"
Via Ettore Piazza, 5 - 28064 Carpignano Sesia (NO) – tel. +39 0321 825185
https://www.iccarpignanosesia.edu.it/
noic80700p@istruzione.it – noic80700p@pec.istruzione.it
COD. NOIC80700P | C.F. 80015590039 | Codice Univoco UFAUSI

ISTITUTO COMPRENSIVO - "PIERO FORNARA"-CARPIGNANO SESIA
Prot. 0003334 del 23/05/2025
V-2 (Uscita)

CRITERI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO (delibera n° 48 CDD del 14/05/2025)

Si fa riferimento agli articoli 3, 5 e 6 del Dlg 62/2017

Art. 3 d. lgs. 62/2017 – Ammissione alla classe successiva nella Scuola Primaria

1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

Art. 5 d. lgs. 62/2017 – Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado

1. La validità dell'anno scolastico per la valutazione finale richiede la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato. Ogni coordinatore avrà cura di verificare le singole situazioni
2. Motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali congruamente documentati "purché' la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione".
3. Nel rispetto dei commi 1 e 2, nel caso non sia possibile procedere alla valutazione, il cdc accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal cdd, la non validità dell'anno scolastico e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

Art. 6 d. lgs. 62/2017 – Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo

1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo.
2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.
3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica,

nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
5. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Art. 5, cc. 1 e 2, O.M. 2025 (Valutazione del comportamento degli alunni della scuola secondaria di primo grado)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, salvo quanto stabilito dall'articolo 7, la valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni della scuola secondaria di primo grado è espressa con voto in decimi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 5 del Decreto valutazione, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.
2. Il voto attribuito al comportamento degli alunni in sede di scrutinio finale è riferito all'intero anno scolastico.

Art. 5, c. 3, O.M. 2025 (Valutazione del comportamento degli alunni della scuola secondaria di primo grado)

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato per gli alunni a cui è attribuito un voto di comportamento inferiore a sei decimi.